



ACCORDO

per l'attuazione del regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 "concernente la segnalazione, l'analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell'aviazione civile, e del regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio "sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti gravi nel settore dell'aviazione civile"

TRA

ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE (ENAC)

E

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO (ANSV)

Premesso e ritenuto che:

- l'ENAC, ai sensi dell'art. 687 cod. nav., fatte salve le competenze specifiche degli altri enti aeronautici, agisce come unica autorità di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell'aviazione civile;
- l'ANSV è l'autorità investigativa per la sicurezza dell'aviazione civile di cui al regolamento UE n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 "sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile che abroga la direttiva 94/56/CE"; essa svolge, a fini di prevenzione, le inchieste di sicurezza relative agli incidenti ed agli inconvenienti occorsi ad aeromobili dell'aviazione civile, emanando, se necessario, le opportune raccomandazioni di sicurezza;
- è interesse comune dell'ANSV e dell'ENAC, nel rispetto dei rispettivi compiti istituzionali, sviluppare rapporti di collaborazione, nell'intento di creare tutte le possibili sinergie tra le Istituzioni dello Stato

che abbiano come comune obiettivo lo svolgimento, in condizioni di sicurezza, dell'attività di volo nel settore dell'aviazione civile;

- il regolamento (UE) n. 376/2014, oltre a prevedere l'istituzione, da parte di ogni Stato membro, di un sistema di segnalazione obbligatoria degli eventi (art. 4, paragrafo 3), prevede che si istituisca anche un sistema di segnalazione volontaria (o spontanea) degli eventi (art. 5, paragrafo 2);

- il decreto legislativo 2 maggio 2006 n. 213, all'art. 1, stabilisce che il sistema di segnalazione obbligatoria degli eventi sia affidato all'ENAC (comma 1) e che il sistema di segnalazione volontaria degli eventi sia affidato all'ANSV (comma 2);

- l'ENAC gestisce il repertorio nazionale degli eventi aeronautici basato sul sistema Ecairs 2 (E2) e provvede, ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 376/2014, a trasmettere al repertorio centrale europeo tutte le informazioni in materia di sicurezza registrate nel repertorio nazionale, ivi comprese quelle relative agli eventi classificati come incidenti/inconvenienti gravi dall'ANSV;

- l'art. 12, paragrafo 3, del regolamento UE n. 996/20 prevede che «le autorità investigativa per la sicurezza, da un lato, e altre autorità che possono essere coinvolte nelle attività connesse all'inchiesta di sicurezza, quali le autorità giudiziarie, dell'aviazione civile, di ricerca e salvataggio, dall'altro, cooperino tra loro attraverso accordi preliminari;

- l'ENAC e l'ANSV, alla luce dell'esperienza sin qui acquisita in sede di applicazione dei protocolli previgenti, convengono sull'opportunità di riunire in un unico documento le materie contenute negli accordi del 4 febbraio 2015, del 28 febbraio 2019 e del 13 gennaio 2023.

L'ENAC e l'ANSV sottoscrivono il seguente accordo, di cui la premessa costituisce parte integrante.

Art. 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente accordo rilevano le definizioni di cui all'art. 2 del regolamento (UE) n. 376/2014 e dell'art. 2 del regolamento (UE) n. 996/2010

Art. 2

(Segnalazioni obbligatorie e volontarie)

1. Ai fini della trasmissione delle segnalazioni obbligatorie e volontarie allo *European Central Repository* (ECR), richiesta dall'art. 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 376/2014, l'ANSV e l'ENAC, stabiliscono quanto segue:
 - a) Considerando che l'ENAC è l'autorità competente per la gestione delle segnalazioni obbligatorie ed è Punto di Contatto per lo Stato Italiano per tutte le categorie di report, ai sensi dell'art. 6 del regolamento (UE) n. 376/2014, e gestisce un sistema per le credenziali di tutte le organizzazioni aeronautiche, le segnalazioni volontarie, sia da individui sia da organizzazioni aeronautiche, saranno gestite dall'ENAC e rese disponibili all'ANSV tramite la piattaforma E2, secondo modalità concordate.
 - b) L'ANSV fornirà prontamente informazione all'ENAC riguardo le segnalazioni volontarie che richiederanno uno specifico approfondimento.
 - c) l'ENAC provvederà a raccogliere, registrare e trasmettere allo *European Central Repository* (ECR) le segnalazioni volontarie che sono state oggetto di approfondimento da parte dell'ANSV.

Art. 3

(Trasmissione informazioni all'ENAC)

1. Ai fini della trasmissione all'ECR, l'ANSV condivide tempestivamente con l'ENAC, nel sistema E2, gli *occurrence report* (OC) da essa prodotti sugli incidenti e sugli inconvenienti gravi, per i quali sia stata avviata una inchiesta di sicurezza.
2. L'ANSV, inoltre, mantiene aggiornata la condivisione ogni qual volta i citati *report* vengano modificati.
3. Gli eventi classificati dall'ANSV come incidenti/inconvenienti gravi, ma per i quali la stessa Agenzia, in virtù delle disposizioni di legge, non abbia ritenuto di aprire un'inchiesta di sicurezza, saranno comunicati tempestivamente all'ENAC per le successive azioni di sua competenza.

Art. 4

(Accesso al repertorio nazionale degli eventi aeronautici)

1. L'ANSV ha piena visibilità del repertorio nazionale degli eventi aeronautici gestito da ENAC nel sistema E2.
2. L'ENAC, per garantire quanto contemplato dal comma 1, emette le credenziali per l'accesso al sistema E2 al personale ANSV designato e ne assicura la relativa formazione in materia di E2 ed ERCS.

Art. 5

(Clausola di salvaguardia e preservazione della documentazione)

1. Nel caso di eventi di dubbia classificazione - in particolare di eventi non immediatamente classificabili come inconvenienti gravi sulla base dell'elenco esemplificativo di cui all'allegato al regolamento UE n. 996/2010 - l'ENAC può disporre il rilascio degli aeromobili interessati, previa acquisizione, in copia, della seguente documentazione: documenti di bordo; registro tecnico dell'aeromobile (ATL) o documentazione equivalente, limitatamente alle pagine ove siano registrate le anomalie tecniche relative all'evento ed i conseguenti provvedimenti tecnici presi di riammissione in servizio dell'aeromobile; piano di carico; piano di volo operativo; documentazione ed informazioni prevolo; licenze del personale di volo; certificato di operatore aereo, se esistente; relazione del comandante in ordine all'evento; recapiti ai quali l'esercente possa essere contattato.
2. L'ENAC trasmette all'ANSV la documentazione in questione, qualora richiesta.

Art. 6

(Nulla osta di competenza ANSV)

1. L'ENAC, dopo aver verificato che l'ANSV abbia rilasciato il nulla osta di competenza, nel quale si comunichi che non sussiste più alcuna esigenza di ulteriore preservazione dell'aeromobile a fini investigativi, autorizza la riammissione in servizio di un aeromobile coinvolto in un incidente o in un inconveniente grave o la sua partenza da uno scalo italiano, solo nel caso sia stata ripristinata l'aeronavigabilità dello stesso.

Art. 7

(Incidente o inconveniente grave all'interno del sedime aeroportuale)

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 13, paragrafo 2, del regolamento UE n. 996/2010, l'ANSV, laddove sussistano ragioni di necessità ed urgenza per ripristinare l'operatività aeroportuale che non consentano di attendere l'arrivo dei propri investigatori, può concedere, anche per le vie brevi, per quanto di sua competenza, il nulla osta alla rimozione dell'aeromobile, fornendo le opportune istruzioni per la conservazione delle evidenze.

Art. 8


(Comunicazione di apertura dell'inchiesta di sicurezza e acquisizione delle informazioni)

1. L'ANSV comunica all'ENAC l'apertura della inchiesta di sicurezza, precisando la classificazione attribuita all'evento.
2. L'ANSV, qualora ai fini del regolare svolgimento dell'inchiesta di sicurezza necessiti di informazioni e documentazione in possesso dell'ENAC, ne farà richiesta all'ENAC, che avrà cura di raccoglierle e trasmetterle ad ANSV il prima possibile.

Art. 9

(Partecipazione dell'ENAC alle inchieste di sicurezza)

1. Nelle inchieste di cui all'art. 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento UE n. 996/2010, l'ANSV invita l'ENAC, secondo quanto previsto dall'art. 8, paragrafo I, lettera a), del predetto regolamento UE, a nominare un proprio rappresentante, che partecipa alla inchiesta di sicurezza in veste di consulente dell'investigatore incaricato dell'ANSV.
2. Nel caso di inchieste svolte da un Paese terzo, l'ANSV invita l'ENAC, così come previsto dall'art. 8, paragrafo I, lettera b), del regolamento UE n. 996/2010, a nominare un proprio rappresentante, che partecipa alla inchiesta di sicurezza in veste di consulente del rappresentante accreditato dell'ANSV, sotto la supervisione di quest' ultimo.



3. Il rappresentante ENAC di cui ai commi 1 e 2 è individuato dall'ENAC nell'ambito del proprio personale.
4. Il rappresentante designato dall'ENAC dovrà garantire l'assenza di conflitto di interessi, la necessaria terzietà rispetto all'evento investigato e la tutela della riservatezza delle informazioni di cui verrà a conoscenza nell'ambito delle indagini.
5. Per ottemperare a quanto previsto al comma 4, il rappresentante ENAC dovrà compilare e sottoscrivere un apposito modulo di accredito.
6. L'ANSV, nel caso in cui ravvisi un possibile conflitto di interesse del rappresentante designato da ENAC con l'inchiesta di sicurezza di cui ai commi 1 e 2, ne dà formale comunicazione all'ENAC, che provvede ad effettuare le necessarie verifiche e nel caso a sostituire il rappresentante.

Art. 10

(Collaborazione istituzionale)

1. L'ANSV, qualora venga a conoscenza, sulla base di quanto previsto dall'art. 20 del regolamento UE n. 996/2010, della presenza di merci pericolose a bordo di un aeromobile coinvolto in un incidente o in un inconveniente grave oggetto di inchiesta di sicurezza da parte dell'ANSV, lo comunica, nel più breve tempo possibile, alla competente direzione territoriale dell'ENAC.
2. L'ENAC, nei casi in cui ravvisi la possibilità di dover adottare con urgenza i provvedimenti di competenza necessari ad assicurare la sicurezza del volo, può richiedere all'ANSV di fornire le pertinenti informazioni fattuali raccolte in corso di inchiesta, ad esclusione di quelle di cui all'art.14, paragrafo I, del regolamento UE n. 996/2010. L'ANSV fornirà tali informazioni, a meno che il rilascio delle stesse non pregiudichi lo svolgimento dell'inchiesta di sicurezza.
3. L'ANSV, qualora durante una inchiesta di sicurezza o a seguito di studi, ritenga opportuno emettere raccomandazioni di sicurezza ad ENAC, secondo quanto previsto dagli art. 17 e 18 del regolamento UE n. 996/2010, si impegnerà a condividere con ENAC la bozza del testo di dette raccomandazioni e di valutare il riscontro ricevuto.
4. L'ENAC e l'ANSV stabiliscono congiuntamente incontri tecnici e costituiscono o partecipano a gruppi di lavoro per l'approfondimento di tematiche relative alla sicurezza del volo, all'assistenza

alle vittime di incidente aereo e loro familiari, e a qualunque ulteriore tematica di comune interesse. Tali incontri saranno inoltre destinati alla discussione degli aggiornamenti sullo stato di avanzamento delle azioni oggetto di raccomandazione di sicurezza.

Art. 11

(Controversie)

1. La composizione di eventuali controversie sorte in sede di applicazione del presente accordo è demandata alle decisioni assunte in sede di incontro congiunto tra il Presidente dell'ANSV e il Presidente dell'ENAC.

Art. 12


(Entrata in vigore)

1. Il presente accordo entra in vigore alla data di sottoscrizione e sostituisce ogni precedente accordo in merito.

ANSV

Il Presidente

Gen. D.A. Luca Valeriani



ENAC

Il Presidente

Avv. Pierluigi Di Palma

